Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 febbraio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via dei Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. 1144.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Bozzolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 3 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Bozzolo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 23 marzo 1919, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Bozzolo (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bozzolo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 marzo 1919, modificato con regio decreto 30 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **1145.**

Fusione del comprensorio di bonifica montana dell'Appennino tosco-marchigiano e di quello del bacino montano del fiume Conca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 1853, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1963, atti di Governo, registro n. 162, foglio n. 13, col quale venne operata la fusione dei comprensori di bonifica montana del Marecchia, del Foglia, del Metauro, del Casentino-Valdarno, dell'Alta Valle Tiberina e Singerna, del Fanante e Chiusa e del Cesano, in unico comprensorio denominato « comprensorio di bonifica montana dell'Alto Appennino tosco-marchigiano » della superficie complessiva di circa ha. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 784 in data 18 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1962, atti di Governo, registro n. 154, foglio n. 4, col quale, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, venne classificata in comprensorio di bonifica montana la parte del bacino montano del fiume Conca, in provincia di Pesaro, della superficie di ha. 8149;

Vista la relazione in data 8 ottobre 1968, con la quale l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Pesaro propone la fusione dei due comprensori predetti;

Considerato che i due comprensori di bonifica montana denominati dell'Appennino tosco-marchigiano e del bacino montano del fiume Conca costituiscono in realtà una zona omogenea presentante pari condizioni di dissesto fisico, economico e sociale;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere alla fusione dei comprensori anzidetti in unico comprensorio allo scopo di provvedere successivamente all'ampliamento del perimetro del consorzio di bonifica montana dell'Appennino pesarese costituito d'ufficio con il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, con l'inclusione in esso della superficie del comprensorio di bonifica montana del bacino montano del fiume Conca, estesa per ha. 8149, comprensorio che potrà denominarsi « dell'Appennino tosco-marchigiano e del Conca » della superficie complessiva di ha. 318.149, interessante le provincie di Pesaro, Arezzo, Forlì, Firenze, Perugia e Ancona;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il comprensorio di bonifica montana dell'Appennino tosco-marchigiano e del bacino montano del fiume Conca sono riuniti in un unico comprensorio avente la denominazione « dell'Appennino tosco-marchigiano e del Conca », della superficie complessiva di ha. 318.149 ed il cui perimetro è indicato nell'unita corografia su scala 1:100.000 con una linea continua di colore azzurro che, firmata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

SEDATI — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1146.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « A. Maresca », con sede in Torre del Greco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « A. Maresca », di Torre del Greco, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 15 settembre 1932;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « A. Maresca », con sede in Torre del Greco (Napoli), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Napoli;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Torre del Greco;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 settembre **1932.**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 106. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1147**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Isidoro Cappi », con sede in Poggio Rusco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova in data 3 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Isidoro Cappi », di Poggio Rusco, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 ottobre 1937;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Isidoro Cappi », con sede in Poggio Rusco (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Poggio Rusco;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 ottobre 1937.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1969, n. **1148**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale civile della Misericordia », con sede in Sant'Elpidio a Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità l'« Ospedale civile della Misericordia », di Sant'Elpidio a Mare, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 27 febbraio 1939;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'« Ospedale civile della Misericordia », con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Santo Elpidio a Mare;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 27 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1149**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « De Marchi », con sede in Malo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « De Marchi », di Malo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 novembre 1915, modificato con regio decreto 24 febbraio 1939;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « De Marchi », con sede in Malo (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Malo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 novembre 1915, modificato con regio decreto 24 febbraio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1969, n. 1150.

Rettifica di confini tra i comuni di Bergamo e Ponteranica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni n. 42 in data 10 marzo 1962 e n. 54 in data 28 gennaio 1961, con le quali, rispettivamente, i consigli comunali di Bergamo e di Ponteranica hanno concordemente riconosciuto la esigenza di chiedere che il confine tra i due comuni sia rettificato, nel tratto Petos-Ramera, in conformità del progetto, vistato dall'ufficio del genio civile, allegato alle stesse deliberazioni;

Considerato che, nel tratto anzidetto, il confine è segnato dal tracciato della vecchia strada provinciale della valle Brembana, alla quale è stata apportata una variante, la cui mezzeria è apparsa ai due comuni la più idonea a costituire la linea di confine, attesochè quella attuale rischia di divenire incerta e di difficile individuazione;

Vista la deliberazione n. 30 del 7 febbraio 1963, con la quale il consiglio provinciale di Bergamo ha espresso al riguardo il suo parere favorevole;

Visti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 settembre 1969;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La delimitazione territoriale fra i comuni di Bergamo e Ponteranica è rettificata conformemente alla pianta planimetrica e alla relazione descrittiva annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Bergamo, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. 1151.

Autorizzazione all'Università di Bologna ad acquistare un immobile.

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Bologna viene autorizzata ad acquistare l'appezzamento di terreno di ha. 14 circa, sito in comune di Granarolo, località Cadriano, al prezzo di L. 42.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1969, n. 1152.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ad acquistare un immobile.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli viene autorizzata ad acquistare dal rag. Dario Fiorina un immobile sito in Biella, piazza Vittorio Veneto n. 5, al prezzo di L. 15.000.000 ed alle altre condizioni di cui alla deliberazione n. 381 del 5 agosto 1969 della predetta camera di commercio.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 104. — CARUSO

LEGGE 23 gennaio 1970, n. 26.

Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonchè all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.

Ad integrazione del fondo suddetto sono altresì conferite all'Istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.

Art. 2.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio e dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1 milione se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2 milioni se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4 milioni se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere o di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatari non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto.

Le cambiali rilasciate per le operazioni di cui al precedente articolo 1 ed ai commi primo e secondo del presente articolo, sono soggette alla tassa di bollo dello 0,10 per cento, quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.

Art. 3.

Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, è autorizzato a stipulare con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) la convenzione necessaria per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonchè alle modalità di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.

Art. 4.

All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1970, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1967, registro n. 9, foglio n. 29;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Pavia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Omodeo-Zorini dott. Girolamo, direttore dell'ufficio del lavoro;

Marsilio dott. Bernardo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Petrozzi geom. Lelio, rappresentante del genio civile;

Ruffino dott. Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ritagliati dott. Aldo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Schneck Manfredo, Guazzoni Franco, Signorelli Mario, Bordoni Franco, Ferrero Ugo, Lisca geom. Giuliano e Garlaschelli Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

Zanchi rag. Simeone, Marchesi rag. Giovanni, Cervi Aldo e Diegoli dott. Gabriele, rappresentanti dei datori di lavoro;

Ramaioli cav. Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 102

(1106)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 320;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Napoli presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Carucci dott. Anastasio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Porzio dott. Goffredo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mirante ing. princ. Ciro, rappresentante del genio civile;

Masucci avv. Fortunato, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Iodice dott. Antonio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Palombino Giuseppe, Spiezia Pietro, Del Giudice Luigi, Cortese Davide, Maiocco Donato, Pirozzi Raffaele e Valente Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Barbarulo Francesco, Aiello dott. Vittorio, Desideri Gaveglio avv. Camillo e Busiello p. a. Filippo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Aprea Pasquale, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Registro n. 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 100

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Roma e Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 22 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 6 presso stazione Colleferro - Segni - Carpineto Romano - innesto strada statale n. 156 al km. 28 + 810 », dell'estesa di km. 46 + 450;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 6 presso

stazione Colleferro-Segni-Carpineto Romano-innesto strada statale n. 156 al km. 28 + 810 », della estesa di km. 46 + 450, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 609 « Carpinetana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 27 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1970
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 39

(1143)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1969.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 340 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 6-Riardo-Pietramolara-Roccaromana-innesto strada statale n. 158 a Dragoni », della estesa di km. 22 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 6-Riardo-Pietramolara-Roccaromana-innesto strada statale numero 158 a Dragoni », dell'estesa di km. 22 + 000, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 607 « di Riardo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 27 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1970
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 38

(1141)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1969.

Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Pavia, Novara, Vercelli ed Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 154 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 35 presso San Martino-Siccomario-Groppello-Cairoli-Mortara-Castello di Agogna-Robbio-Palestro-innesto strada statale n. 11 presso Vercelli » e « diramazione Castello di Agogna-innesto strada statale n. 31 presso Casale Monferrato », dell'estesa complessiva di km. 77 + 301;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali, suddivisa in due tratti con diverse denominazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 35 presso San Martino-Siccomario-Groppello-Cairoli-Mortara-Castello di Agogna-Robbio-Palestro-innesto strada statale n. 11 presso Vercelli » e la diramazione « Castello di Agogna-innesto strada statale n. 31 presso Casale Monferrato », della estesa complessiva di km. 77 + 301, è classificata statale con le seguenti denominazioni:

strada statale n. 596 « dei Cairoli », con i seguenti capisaldi di itinerario: « innesto strada statale n. 35 presso San Martino-Siccomario-Groppello-Cairoli-Mortara-Castello di Agogna-Robbio-Palestro-innesto strada statale n. 11 presso Vercelli », estesa km. 70+303;

strada statale n. 596/DIR « dei Cairoli », con i seguenti capisaldi di itinerario: « Castello di Agogna-innesto strada statale n. 31 presso Casale Monferrato », estesa km. 6 + 998.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 27 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1970
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 37

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1969.

Sostituzione di tre membri della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 175, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 501 del 29 settembre 1969 con la quale l'associazione degli industriali della provincia di Modena prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il proprio rappresentante avv. Giorgio Saltini, per cessato rapporto d'impiego, con il dottor Giacomo Rossetti;

Vista la nota n. 1189 del 14 ottobre 1969 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Mo-

dena prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione medesima il proprio rappresentante comm. Ienzo Benatti, perchè dimissionario, con il per. agr. Enrico Casari;

Vista la nota n. 488 del 16 ottobre 1969 con la quale la camera confederale del lavoro di Modena prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa il proprio rappresentante sig. Aleardo Zinani, perchè dimissionario, con il sig. Pietro Serafini;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Rossetti, il per. agr. Enrico Casari e il sig. Pietro Serafini sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Modena, quali rappresentanti, il primo, dell'associazione degli industriali, il secondo, della federazione provinciale dei coltivatori diretti e, il terzo, della camera confederale del lavoro, in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Giorgio Saltini, del comm. Ienzo Benatti e del sig. Aleardo Zinani.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969
Registro n. 13 Lavoro e prev. soc., foglio n. 163

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Monguzzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 gennaio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Monguzzo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monguzzo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la bellezza panoramica dei quadri naturali che si godono dalle strade, ferrovie e punti di vista accessibili al pubblico del suo territorio e dei territori dei comuni viciniori. Il territorio, inoltre, è caratterizzato da gradevoli ondulazioni del terreno che senza soluzioni di continuità degradano a nord verso il lago di Alserio e a sud verso il Lambro con alternanze di brughiere e di radure a prato, che presentano analogie paesaggistiche con le fasce collinari boschive, che si estendono fra il lago di Alserio, il lago di Montorfano, il lago di Como e la zona di Cantù. L'abitato del capoluogo, caratterizzato dalla presenza del Castello e dal ricco parco ad esso circostante, costituisce, insieme con i gruppi sparsi di vecchie case, complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, ove è nota essenziale la spontanea fusione e concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Monguzzo ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Monguzzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

(*Omissis*).

Si è riunita oggi nove (9 gennaio 1969) millenovecentosessantanove, alle ore 10 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

4) MONGUZZO - Vincolo dell'intero territorio comunale;

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione della presidenza;

Con due voti contrari (espressi dal sindaco del comune e dall'ing. Jachello, i quali sarebbero stati favorevoli ad un vincolo solo parziale del territorio comunale) e tutti gli altri favorevoli;

Delibera:

di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1, a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Monguzzo.

(*Omissis*).

(1096)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Zelo Buon Persico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona orientale verso il fiume Adda del territorio del comune di Zelo Buon Persico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Zelo Buon Persico;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; dall'azienda agricola del Pioppo, dalla società Ager, dalla sig.ra Vincenzina Quattrini e dal sig. Ulderico Brambilla;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un continuo e vario quadro naturale panoramico, dominato dal fiume Adda che si snoda in anse e rami con un giuoco estetico altamente pittoresco lasciato allo stato naturale; quadro godibile dalle strade e spazi pubblici compresi nella parte stessa della località. Gli insediamenti dei nuclei abitati e delle case sparse caratterizzano la zona, come insiemi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, inseriti con spontanea fusione nel quadro naturale;

Decreta:

La zona orientale verso il fiume Adda del territorio del comune di Zelo Buon Persico ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord col territorio comunale di Merlino; a est con il confine fra le provincie di Milano e di Cremona e col territorio di Boffalore d'Adda, a sud col territorio comunale di Galgagnano e di Cervignano d'Adda; si estende nelle parti rappresentate dai fogli catastali del comune di Zelo Buon Persico 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23. I margini ovest dei fogli catastali 5, 9, 15, 20 e 22 costituiscono il confine occidentale della zona proposta, con l'inclusione del tratto della strada comunale per Casolate, della strada del cimitero di Casolate e della provinciale Zelo Buon Persico-S. Grata, nel tratto da Mignete-Mortone oltre la Madonna della Ritirata e fino al confine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Zelo Buon Persico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Il 26 settembre dell'anno 1968, alle ore 9, nella biblioteca della soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, si è riunita, regolarmente costituita ai sensi della legge con inviti diramati il 26 agosto 1968, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) ZELO BUON PERSICO - Vincolo della zona orientale del territorio comunale verso l'Adda.

(*Omissis*).

La parte del territorio proposta per il vincolo confina a nord col territorio comunale di Merlino; a est con il confine fra le provincie di Milano e di Cremona e col territorio di Boffalore d'Adda, a sud col territorio comunale di Galgagnano e di Cervignano d'Adda; si estende nelle parti rappresentate dai fogli catastali del comune di Zelo Buon Persico 5, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23. I margini ovest dei fogli catastali 5, 9, 15, 20 e 22 costituiscono il confine occidentale della zona proposta, con l'inclusione del tratto della strada comunale per Casolate, della strada del cimitero di Casolate e della provinciale Zelo Buon Persico-S. Grata, nel tratto da Mignete-Mortone oltre la Madonna della Ritirata e fino al confine.

(*Omissis*).

Pertanto la commissione con cinque voti favorevoli e con tre voti contrari approva la proposta di vincolo per notevole interesse pubblico, ai sensi dei punti 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 della parte di territorio del comune di Zelo Buon Persico verso l'Adda, secondo i confini descritti in principio e riportati nel grafico 1 : 10.000 del quadro di unione dei fogli catastali del comune di Zelo Buon Persico.

(1097)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 13 novembre 1967, relativo alla costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti;

Vista la lettera 17 gennaio 1970 con la quale l'Istituto nazionale di assistenza sociale (I.N.A.S.) propone che in sostituzione del sig. Maffeo Pellegrino, trasferito ad altra sede, venga chiamato a far parte del predetto comitato il sig. Domenico De Acutis;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Domenico De Acutis è nominato membro del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti quale rappresentante dell'Istituto nazionale di assistenza sociale (I.N.A.S.) in sostituzione del sig. Maffeo Pellegrino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: TOROS

(1201)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1970.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dai proprietari di fabbricato della provincia di Como, è determinato come segue, con decorrenza dal 1° luglio 1968:

Alloggio L. 6500 mensili;
Riscaldamento L. 1500 mensili;
Luce ed acqua L. 1000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1156)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1970.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino della borsa merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Bari;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, formulate con lettera 21 gennaio 1970, n. 4702;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bari, per l'anno 1970, è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Scarselli dott. Luigi;
2. Casalino cav. Francesco;
3. Borrelli ing. Enrico;
4. Caizzi rag. Mario;
5. Dentamaro Nicola;
6. Pignataro prof. Pasquale;
7. Romito dott. Giuseppe.

Membri supplenti:

1. Crudo dott. Antonio;
2. De Corato dott. Sebastiano;
3. Ferrara Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(1145)

DECRETO PREFETTIZIO 6 febbraio 1970.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto prefettizio n. 15.6.1/3735 Gab. del 9 luglio 1968, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Considerato che il dott. Salvatore Tremiterra, componente di detto consesso quale rappresentante dell'ordine dei medici, è deceduto;

Vista la nuova designazione del consiglio di detto ordine in data 27 gennaio 1970;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il prof. dott. Pasquale Valente è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, per lo scorcio del triennio in corso, in rappresentanza dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia.

Frosinone, addì 6 febbraio 1970

Il prefetto: CONTE

(1259)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, numero 27368/5710, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Rico Giovanni, nato in Orsogna il 21 settembre 1915, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estese mq. 5100, riportate in catasto alle particelle numeri 9 parte, 12 parte e 228-C del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 258 e 257.

(1075)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Firenze

Con decreto provveditoriale n. 42624 del 2 dicembre 1969 è stata approvata in applicazione dell'art. 5 del decreto legislativo 24 ottobre 1969, n. 701, la variante al piano regolatore generale del comune di Firenze predisposta per la realizzazione dell'edificio da destinare a scuola elementare e media in località Castello del comune stesso, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(1194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Eugenio Gallo, nato a Torino il 6 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Torino in data 6 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(1168)

Il dott. Fernando Trimarchi, nato a Bergamo l'8 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 30 gennaio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(1169)

La dott.ssa Vera Arnoulet, nata a Torino il 10 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Torino in data 7 giugno 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(1172)

Il dott. Giuseppe Cozzolino, nato a Sala Consilina (Salerno) il 12 gennaio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 17 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(1173)

Il dott. Augusto Guidetti, nato a Roma il 27 maggio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 10 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(1174)

Il dott. Mariano Antonelli, nato a Campotosto (L'Aquila) il 24 giugno 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 14 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1175)

Il dott. Pasquale Rosito, nato a Corato (Bari) il 21 novembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1170)

Il dott. Roberto Rimondini, nato a Bologna il 31 agosto 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 21 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(1171)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 106, foglio n. 6, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 settembre 1967 dal sig. Tonini Ivo, avverso la decisione n. 12561 in data 1° luglio 1967 con la quale il provveditore agli studi di Vicenza ha respinto il gravame gerarchico proposto dal medesimo contro la mancata nomina a supplente annuale di materie letterarie presso la scuola media di Longare, nell'anno scolastico 1966-67.

(1089)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 105, foglio n. 377, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'8 agosto 1966 dal prof. Pilato Alessandro, avverso la decisione 14 luglio 1966 della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Caltanissetta, concernente la valutazione dei titoli di servizio in sede di collocazione nella graduatoria provinciale degli aspiranti al conferimento di incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1966-67.

(1091)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 105, foglio n. 378, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 15 giugno 1965 dalla prof.ssa Duro Anna Maria, avverso la decisione n. 63832 del 17 dicembre 1964 emessa dalla commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Catania.

(1090)

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 102, foglio n. 161, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 29 dicembre 1966 dalla prof.ssa Serpilli Bellesi Pierina, avverso la decisione ministeriale n. 12756 del 13 luglio 1966, con la quale è stato accolto il ricorso gerarchico proposto dalla prof.ssa Rina Panata in materia di mancato trasferimento presso la scuola media n. 2 di Macerata.

(1092)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 391.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1308)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 327.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1309)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1970, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1310)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 567.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1311)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 1970, il comune di Cavarzere (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1188)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.573.600 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1312)

Autorizzazione al comune di Collepietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Collepietro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.329.790 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1313)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1314)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1970, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.736.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1315)

Autorizzazione al comune di Caivano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1970, il comune di Caivano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1316)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1317)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1970, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1318)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1969 al 27 giugno 1969, a norma del Regolamento C.E.E. n. 999/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.), ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) esportati verso Paesi terzi.

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,362
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I) (1)	5,305
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso (1)	8,017
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I) (1)	4,543
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	6,696
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,681
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (1)	4,139
11.01 F	Farina di riso	1,590
11.01 G (I)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,453
11.01 G (II)	Farina di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,201
11.01 H	Farina di miglio	5,325
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,720
11.02 A II (a)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	4,600
11.02 A II (b)	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	4,600
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (1)	9,362
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a) (1) .	5,305
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 % (1)	8,017
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a) (1)	4,543
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (1)	6,696
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1)	5,681
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco che non figurano al numero 11.02 A V (a) e (b) (1)	4,139
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	1,590
11.02 A VII (a)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2 % in peso	3,453
11.02 A VII (b)	Semole e semolini di grano saraceno, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore a 2 % in peso	2,201
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	5,325

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo o di durra	4,720
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (2)	5,980
11.02 B II	Cereali mondati di segala (2)	4,600
11.02 B III (a)	Cereali mondati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso (2)	8,322
11.02 B III (b)	Cereali mondati d'orzo che non figurano al numero 11.02 B III (a) (2)	6,761
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,543
11.02 B IV b (1)	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore **a 1,5 % (2)**	7,126
11.02 B IV b (2)	Cereali mondati d'avena che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 B IV b (1) (2)	4,543
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (2)	4,139
11.02 B VI	Cereali mondati di grano saraceno (2)	2,201
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (2)	5,325
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo o di durra (2)	4,720
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (3)	5,980
11.02 C II	Cereali perlati di segala (3)	4,600
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco) (3)	10,402
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (3)	4,543
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (3)	4,139
11.02 C VI	Cereali perlati di grano saraceno (3)	2,201
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (3)	5,325
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (3)	4,720
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,980
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,600
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	5,305
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,543
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,139
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati o schiacciati di grano saraceno	2,201
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	5,325
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,720
11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano)	5,980
11.02 E II	Fiocchi di segala	4,600
11.02 E III (a)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,2 % in peso	9,362
11.02 E III (b)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero di nomenclatura 11.02 E III (a)	5,305
11.02 E IV (a)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore a 0,1 %	8,908
11.02 E IV (b)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore a 0,1 % ed inferiore a 1,5 %	7,126
11.02 E IV (c)	Fiocchi d'avena che non figurano al numero 11.02 E IV (a) e (b)	4,543
11.02 E V	Fiocchi di granturco	4,139
11.02 E VI	Fiocchi di riso	1,530
11.02 E VII	Fiocchi di grano saraceno	2,201
11.02 E VIII	Fiocchi di miglio	5,325
11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra	4,720
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,466

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,015
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . . .	10,436
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	7,798
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	9,258
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,917
11.07 B	Malto torrefatto	8,062
11.08 A I	Amido di granturco	1,592
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,805
11.08 A IV	Fecola di patate	1,592
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	1,592
11.09 A I (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 82 % in peso	5,100
11.09 A II (a)	Glutine e farine di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore a 63 % in peso	1,978
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	2,077
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (4)	1,592
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	2,077
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1,592
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	1,210
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,210
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	1,210
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	1,210
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,210

(1) I prodotti di cui almeno il 50 % passa attraverso un setaccio di garza di seta, le cui maglie hanno una larghezza di 315 micron, sono considerati come farine.
(2) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.
(3) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello strato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato del Regolamento comunitario n. 821/68.
(4) Tale prodotto, di cui alla sottovoce tariffaria 17.02-B-I, beneficia, a norma del Regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02-B-II.

(9578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 18 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50	629,50
Dollaro canadese	586,45	586,35	586,75	586,46	586 —	586,45	586,40	586,46	586,45	586,45
Franco svizzero .	146,41	146,35	146,44	146,36	146,375	146,40	146,39	146,36	146,41	146,38
Corona danese	83,94	83,94	84 —	84 —	83,95	83,94	83,97	84 —	83,94	83,99
Corona norvegese .	88,08	88,08	88,15	88,13	88,10	88,08	88,13	88,13	88,08	88,10
Corona svedese .	121,66	121,65	121,70	121,68	121,70	121,66	121,65	121,68	121,66	121,65
Fiorino olandese	173,07	173,20	173,15	173,18	173,15	173,07	173,13	173,18	173,07	173,15
Franco belga .	12,67	12,675	12,6810	12,6765	12,68	12,67	12,6775	12,6765	12,67	12,67
Franco francese	113,44	113,48	113,53	113,48	113,40	113,44	113,48	113,48	113,44	113,47
Lira sterlina .	1514,65	1515,25	1515,10	1515,45	1515,25	1514,65	1515,30	1515,45	1514,65	1515,50
Marco germanico .	170,68	170,75	170,79	170,74	170,65	170,68	170,76	170,74	170,68	170,73
Scellino austriaco .	24,33	24,33	24,3350	24,3550	24,30	24,33	24,355	24,3550	24,33	24,34
Escudo portoghese	22,13	22,13	23,13	22,1375	22,35	22,13	22,13	22,1375	22,13	22,13
Peseta spagnola	9 —	9,01	9,01	9,0175	9 —	9 —	9,01	9,0175	9,01	9,02

Media dei titoli del 18 febbraio 1970

Rendita 5 % 1935	91,65
Redimibile 3,50 % 1934 .	97,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,80
» 5 % (Ricostruzione)	93,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,65
» 5 % (Città di Trieste)	92,125
» 5 % (Beni esteri)	86,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,25
» 5,50 % » » 1968-83	93,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 .	99,65
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	92,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	91,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1970

Dollaro USA	629,50
Dollaro canadese	586,40
Franco svizzero .	146,375
Corona danese	83,985
Corona norvegese .	88,13
Corona svedese .	121,665
Fiorino olandese	173,155
Franco belga .	12,677
Franco francese	113,48
Lira sterlina .	1515,375
Marco germanico .	170,75
Scellino austriaco .	24,355
Escudo portoghese	22,134
Peseta spagnola .	9,014

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Seniga, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Seniga, e della Cassa rurale ed artigiana di Pescarolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pescarolo ed Uniti, nella Cassa rurale ed artigiana di Seniga e Pescarolo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Seniga, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari della Cassa rurale ed artigiana di Seniga e della Cassa rurale ed artigiana di Pescarolo, in Seniga ed in Pescarolo ed Uniti.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 1° giugno 1969 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Seniga, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Seniga (Brescia), e della Cassa rurale ed artigiana di Pescarolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pescarolo ed Uniti (Cremona), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Seniga, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Seniga (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Pescarolo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pescarolo ed Uniti (Cremona), con creazione di un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di Seniga e Pescarolo, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Seniga (Brescia), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale ed artigiana di Seniga e Pescarolo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Seniga (Brescia) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due menzionate Casse siti in Seniga (Brescia) ed in Pescarolo ed Uniti (Cremona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1970

Il Governatore: CARLI

(1263)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi (dotazione dell'Amministrazione centrale).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso, con esclusione di altri, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in lettere o in filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di Segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2) Di anni cinque:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

b) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento delle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

c) per il personale della Marina addetto, almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39 per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

6) Per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

7) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale benificio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 - secondo comma - della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro e per i sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

e) per i profughi di cui al n. 2), lettere da *e*) a *l*) del presente articolo, che siano disoccupati.

8) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 - quinto comma - del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128 - secondo comma - del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª - redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma d'esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su un tema di diritto civile;

2) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

3) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'amministrazione stessa.

La commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore degli ex combattenti e categorie assimilate; invalidi di guerra, civili per fatto di guerra, per servizio; del lavoro e civili; orfani e vedove dei caduti in guerra, o per servizio, o sul lavoro; profughi; sordomuti; capi di famiglia numerosa.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico, e successive integrazioni.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali ed all'elevazione del limite di età

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, divisione 2ª, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 11, gli appositi documenti elencati nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, numero 27200/OM., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare aggiornati;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per causa di servizio ed i figli degli invalidi per causa di servizio di prima categoria dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da lire 400, dell'amministrazione da cui il deceduto o l'invalido dipendeva, attestante tale circostanza, ovvero un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, nonchè lo stato di filiazione;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria, nonchè lo stato di filiazione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dal quale risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Al documento sopraindicato i candidati dovranno allegare un certificato attestante lo stato di filiazione.

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 8), lettera *c*) dell'art. 2 del presente decreto dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

11) Titolari di assegno di benemerenza:

I titolari dell'assegno di benemerenza di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 21 aprile 1967, n. 261, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i candidati avranno sostenuto la prova orale.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A*, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269.

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente

dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593 e dell'art. 6, n. 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) documento militare: copia aggiornata dallo stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi). Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del corpo equipaggi militari marittimi; che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, impiegati e operai di ruolo delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini considerati nell'art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe e presteranno servizio negli uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione o che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto — che è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482 — sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1969
Registro n. 97, *foglio n.* 190

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, (dotazione dell'amministrazione centrale) indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1969.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 3 del bando perchè (1) .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .,

4) non ha riportato condanne penali: (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . . il . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . .,

7) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio nella Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data)

(firma)

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Sia la firma del notaio che quella dei funzionari predetti non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

— I candidati che siano impiegati della carriera di concetto delle amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata, debbono dichiarare di possedere tale qualifica e di avere inoltre il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

(542)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1769 in data 6 giugno 1969, regolarmente pubblicato a termini di legge, col quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto, resisi vacanti in questa provincia al 30 novembre 1968, e precisamente nei comuni di Pistoia, Monsummano Terme e Chiesina Uzzanese;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pistoia, dell'ordine dei medici e chirurghi di questa provincia e dei comuni interessati;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico in narrativa è così composta:

Presidente:

Bianchi dott. Walter, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Lopes dott. Antonio, medico provinciale di Firenze;

Potenza dott. Antonio, vice prefetto della prefettura di Pistoia;

Rosselli Del Turco prof. Lottieri, primario medico dell'ospedale di Pistoia;

Pagliai prof. Eugenio, primario chirurgo dell'ospedale di Pistoia;

Sanesi dott. Osvaldo, medico condotto di Monsummano Terme.

Segretario:

Paradiso dott.ssa Maria Letizia, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pistoia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà sede in Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio e dei comuni di Pistoia, Monsummano Terme e Chiesina Uzzanese.

Pistoia, addì 22 gennaio 1970

Il medico provinciale: Bocci

(1045)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.